

111, comma 2, Cost., richiamando, inoltre, gli insegnamenti espressi da questa Corte a Sezioni Unite con sentenze n. 37483 del 2006, n. 35399 del 2010 e n. 7635 del 2021.

Deduce che il Tribunale di Ascoli Piceno ha dichiarato l'assenza dell'imputato nonostante nei suoi confronti, pur risultando applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese, non fosse stata emessa alcuna autorizzazione a comparire in udienza. Anche la Corte di appello ha dichiarato l'assenza dell'imputato, dando atto della sua sottoposizione alla misura del divieto di avvicinamento alle persone offese, parimenti ignorando che il medesimo non si sarebbe potuto avvicinare a queste ultime avendo l'obbligo di mantenere dalle stesse una distanza non inferiore ai 500 metri. Il Tribunale e la Corte d'appello avrebbero dovuto autorizzare l'imputato a recarsi in udienza, così da consentirgli di superare l'impedimento, invocando a fondamento di tale doglianza il principio stabilito dalle Sezioni Unite Costantino (con sentenza n. 7635 del 30 settembre 2021 Rv.282806) e recentemente affermato anche da altra pronuncia di questa Corte (sentenza n. 840 del 19 maggio 2022 riferita ad un imputato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora in comune diverso da quello in cui è stato celebrato il processo).

3. Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il difensore della parte civile ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il difensore dell'imputato ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. La difesa deduce violazione di norma processuale per essere il ricorrente stato condannato a seguito di giudizio in assenza, in violazione degli artt. 420-*bis*, 420-*ter* e 598-*ter* cod. proc. pen. in quanto il giudice non lo ha autorizzato a comparire in udienza, pur risultando sottoposto a misura privativa della libertà personale per effetto del divieto di avvicinamento alle persone offese.

Invoca, a fondamento delle sue doglianze, i principi stabiliti dalle Sezioni Unite Costantino deducendo che il divieto di avvicinamento alle persone offese costituirebbe, per l'imputato, un legittimo impedimento a comparire in udienza.



2. Le Sezioni Unite Costantino (Sez. U. n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Rv.282806) sono intervenute sul tema del legittimo impedimento derivante dagli arresti domiciliari per altra causa e sulla questione di diritto se la sottoposizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa integri un legittimo impedimento a comparire, imponendo il rinvio e la traduzione dell'imputato.

Le Sezioni Unite — dato atto dell'esistenza di due diversi orientamenti, di cui uno più "garantista" che equiparava le misure della custodia cautelare in carcere e quella degli arresti domiciliari intendendole entrambe come impedimenti assoluti, con la conseguenza di ritenere sussistente un obbligo del giudice di disporre la traduzione non appena a conoscenza della restrizione, anche senza richiesta dell'imputato, ed altro orientamento focalizzato sulla configurazione di un "onere dell'imputato", secondo cui l'imputato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari sarebbe tenuto a chiedere l'autorizzazione al giudice della cautela per recarsi in udienza, essendo possibile, in difetto di richiesta, procedere in sua assenza — sono pervenute alla conclusione di ritenere che la restrizione agli arresti domiciliari per altra causa, se portata a conoscenza del giudice procedente (in qualsiasi tempo), integra un legittimo impedimento assoluto a comparire e obbliga il giudice al rinvio e alla traduzione dell'imputato, salvo rinuncia espressa del medesimo a comparire.

In particolare, è stato ritenuto che il diritto dell'imputato a partecipare al processo è fondamentale, in quanto tutelato dagli artt. 111 Cost., art. 6 CEDU e art. 14 Patto ONU; che la restrizione domiciliare è parificata a quella carceraria ai fini dell'impedimento; che nessuna norma impone all'imputato un onere di preventiva comunicazione o di richiesta di autorizzazione; che il giudice deve attivarsi d'ufficio appena apprende la condizione impediente; che solo una rinuncia inequivoca dell'imputato può legittimare la celebrazione del processo in sua assenza; che una eventuale comunicazione tardiva consente comunque la traduzione per le udienze successive, ma non sana la nullità della precedente celebrazione in assenza.

Nello sviluppo argomentativo delle Sezioni Unite, è stato riconosciuto un rilievo centrale alla partecipazione dell'interessato al processo così da escludere la legittimità di una interpretazione che si basi sulla configurazione della partecipazione dell'imputato come oggetto di un interesse perseguibile su sua iniziativa, e non di un diritto, non comprimibile in nome di astratte esigenze di funzionalità e celerità del processo, sottolineandosi che «il giudice che procede, nell'ipotesi in cui emerga, in qualsiasi modo, dagli atti la circostanza che l'imputato, libero nel suo procedimento, sia in condizione di restrizione di qualsiasi natura per altra causa, deve attivarsi a disporre l'ordine di traduzione,



indipendentemente dalla forma di restrizione, carceraria o domiciliare, in cui il soggetto versa» (Sez. U. n. 7635 del 30/09/2021,cit.).

3. La difesa rileva che i principi stabiliti dalle Sezioni Unite Costantino sono stati estesi da questa Corte anche ad altra situazione processuale, concernente l'ipotesi di sottoposizione dell'imputato alla misura cautelare dell'obbligo di dimora, essendo stato ritenuto configurabile, anche in siffatta situazione, un legittimo impedimento tale da determinare l'obbligo per il giudice di disporre la traduzione dell'imputato, qualora venuto a conoscenza (Sez. 6, n. 26622 del 19/05/2022, Mouharned, Rv. 283880 - 01; Sez. 6, n. 35190 del 30/03/2022, Ben Amor, Rv. 283730 - 01; Sez. 2, n. 18659 del 3/3/2022, Catallo, Rv. 283181 - 01).

Sul solco dell'insegnamento espresso dalle Sezioni Unite Costantino, si è affermato, invero, che costituisce legittimo impedimento a comparire anche la sottoposizione dell'imputato alla misura dell'obbligo di dimora in un comune diverso da quello in cui ha sede l'ufficio giudiziario, essendo configurabile, anche in siffatta ipotesi, una restrizione della libertà che, al pari della detenzione in carcere, non consente la presenza in udienza, essendosi sottolineata l'irragionevolezza di una differenziazione delle due situazioni, tanto più evidenziandosi che il detenuto in carcere può agevolmente dialogare con l'autorità giudiziaria procedente tramite l'ufficio matricola, mentre non sempre l'imputato agli arresti domiciliari, o comunque sottoposto a una limitazione della libertà personale che non gli consente la presenza in udienza, risulta in grado di veicolare le sue richieste.

4. Il caso in esame è, tuttavia, diverso e non suscettibile di essere ricondotto alle medesime coordinate argomentative. Per comprendere la reale portata delle doglianze difensive e stabilire se la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa sia configurabile come legittimo impedimento a comparire in udienza dell'imputato, occorre ricordare la natura della misura medesima. La misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter cod. proc. pen.) è stata introdotta, parallelamente al delitto di atti persecutori di cui all'art. 612-bis cod. pen., dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 (di conversione del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori»), come nuova misura cautelare coercitiva che riprende *ratio* e struttura dell'art. 282-bis cod. proc. pen., costituendone una sorta di "perfezionamento". Il testo dell'art. 282-ter cod. proc. pen. - secondo cui "il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati



abituamente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa"- comporta una duplice possibile declinazione della cautela facendo riferimento, in maniera distinta, alla possibilità di divieto di avvicinarsi a luoghi determinati, ovvero all'obbligo di mantenere una distanza dalla persona offesa.

Le Sezioni Unite chiamate a pronunciarsi sulla questione se il giudice debba necessariamente indicare i luoghi oggetto del divieto (secondo un orientamento più rigoroso) o possa limitarsi a imporre una distanza dalla persona offesa ovunque essa si trovi (secondo un orientamento "mobile") hanno stabilito che il giudice può applicare la misura imponendo la sola distanza dalla persona offesa, indicando esclusivamente la distanza da mantenere, senza dover specificare alcun luogo; se invece applica il divieto di avvicinarsi a "luoghi determinati", questi devono essere specificamente indicati. È, altresì, possibile che il divieto di avvicinamento – sia come divieto "dinamico" (in una prospettiva riferita alla sola distanza dalla persona offesa, applicabile ovunque essa si trovi) che come divieto "statico" (incentrato sull'indicazione di determinati luoghi, interdetti)- risulti definito attraverso un'applicazione congiunta delle due prescrizioni, sempre che risulti rispettato il principio di adeguatezza e proporzionalità (Sez. U, n. 39005 del 29/04/2021, G., Rv. 281957 - 01) così da rimanere la restrizione correlata all'intensità delle esigenze cautelari in ragione del rischio di aggressione fisica o psicologica della vittima.

Le Sezioni Unite hanno in particolare, inoltre, precisato che eventuali violazioni della prescrizione potranno assumere rilievo solo quando assistite da una dolosa consapevolezza della presenza della vittima, con esclusione dell'autonoma rilevanza di incontri casuali, anche in chiave cautelare nell'ottica di un possibile aggravio della misura. A rilevare, pertanto, sono le sole "violazioni dolose" delle prescrizioni, così da escludere il pericolo di imporre un gravoso divieto "dinamico" di avvicinamento anche nel caso di incontri involontari, stante la posizione "mobile" ed imprevedibile della persona offesa. Ciò in quanto la misura deve risultare proporzionata alla sua funzione di protezione e, quindi, rimanere contenuta nei limiti delle restrizioni necessarie a tutela della specifica vittima del reato nell'assoluto « rispetto delle regole di esigibilità della condotta e conoscibilità delle prescrizioni» (Sez. U, n. 39005 del 29/04/2021, cit.).

5. Ricostruite le coordinate ermeneutiche di riferimento, reputa il Collegio che dall'imposizione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa non possa derivare, per l'imputato, un legittimo impedimento a comparire in udienza.



La partecipazione all'udienza da parte dell'imputato sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa, anche quando si svolga con la presenza della medesima, non è configurabile come violazione dolosa del provvedimento essendo tale presenza espressione di un suo diritto di partecipare al processo, tutelato dall'art. 111 della Costituzione, e dall'art. 6, comma 3, lett. c), d), e), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

L'eventuale vicinanza dell'imputato alla persona offesa nei luoghi deputati allo svolgimento dell'udienza penale non integra una violazione della misura trattandosi di condotta giustificata dall'esercizio di un diritto dell'imputato a partecipare al processo a suo carico: diritto rispetto al quale le esigenze di tutela della persona offesa appaiono recessive dovendo essere contestualizzate rispetto alla natura dei luoghi in cui tale avvicinamento si verifica in quanto tali da garantire, almeno astrattamente e salva la possibilità di diversa valutazione da ancorare a situazioni specifiche e contingenti, una tutela della medesima persona offesa.

Questo Collegio, pertanto, intende dare seguito all'insegnamento di questa Corte secondo cui non costituisce legittimo impedimento a comparire dell'imputato la sottoposizione alla misura coercitiva di cui all'art. 282-ter cod. proc. pen., atteso che le relative prescrizioni di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, ovvero di mantenere una determinata distanza fisica da tali luoghi o dalla persona offesa, anche se disposte cumulativamente, non comportano una limitazione della libertà di movimento del soggetto gravato che abbia carattere assoluto, sussistente anche nel contesto "protetto" dell'udienza, neppure nei casi di prevista partecipazione ad essa della persona offesa, così da escludere l'esigenza di una preventiva autorizzazione dell'imputato a presenziare al dibattimento (Sez. 6, n. 2318 del 17/10/2023, dep. 2024, Rv. 285896 – 01).

6. Il precedente invocato dalla difesa (Sez. 6, n. 26622 del 19/05/2022, Rv. 283880 – 01) che ha ritenuto di estendere i principi espressi dalle Sezioni Unite Costantino anche oltre il caso considerato, riferendolo ad ogni ipotesi in cui l'imputato risulti sottoposto ad una misura limitativa della libertà di movimento ostativa ad una sua libera partecipazione al giudizio, non sembra pertinente al caso di specie in quanto attinente ad ipotesi di imputato soggetto ad obbligo di dimora, diversa da quella in esame nella quale non viene in rilievo una limitazione della facoltà di locomozione né alcuna possibilità per l'imputato a spostarsi autonomamente per raggiungere l'ufficio giudiziario dove si celebra il processo.



La partecipazione al processo non costituisce un avvicinamento "vietato" alle persone offese, quanto, piuttosto, l'ingresso nel luogo dove esercitare il diritto di difesa, dovendosi considerare che, d'altra parte, l'eventuale incontro in aula con le persone offese si svolgerebbe sotto il controllo diretto dell'autorità giudiziaria, sì da rendere anche non necessaria la prescrizione di un'autorizzazione preventiva.

7. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto con condanna del ricorrente alle spese del procedimento.

All'esito odierno del giudizio non consegue, invece, la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, giacché il difensore di quest'ultima non ha svolto alcuna utile attività difensiva, limitandosi a chiedere il rigetto del ricorso, senza alcuna utile argomentazione rispetto al tema di diritto sollevato dalla difesa. A questo riguardo, il Collegio intende dare seguito agli insegnamenti di Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 (non massimata sul punto), secondo cui, con riferimento al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicitato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione.

In caso di diffusione del presente provvedimento andranno omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese della parte civile.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.

Così deciso il 27/02/2026

Il Consigliere estensore
ANDREINA OCCHIPINTI

Il Presidente
MICHELE ROMANO

